



Città di Treviso

**Settore Urbanistica Sportello Unico Verde Urbano – Servizio Attività Produttive e Sportello Unico**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO NEI MERCATI, NEI POSTEGGI ISOLATI E NELLE FIERE**



Si ringrazia il Servizio FAST - Foto Archivio Storiche Trevigiane - della Provincia di Treviso per l'uso della presente foto che raffigura il mercato di Borgo Mazzini.



## INDICE

### CAPO I: OGGETTO E DEFINIZIONI

- art.1: oggetto
- art. 2: definizioni

### CAPO II: NORMATIVA GENERALE

- art. 3: esercizio dell'attività
- art. 4: autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio
- art. 5: svolgimento dell'attività con posteggio – divieti
- art.5 bis: Norme di decoro e sicurezza nei mercati, fiere ed altre manifestazioni con presenza di bancarelle o strutture fisse o rimovibili, autocarri ed auto negozi
- art. 6: svolgimento dell'attività presso il mercato di isola Pescheria
- art. 7: autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- art. 8: svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti
- art. 9: subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- art. 10: reintestazione dell'autorizzazione e della concessione del posteggio
- art. 11: sospensione dell'autorizzazione dell'esercizio
- art. 12: revoca dell'autorizzazione
- art. 13: orari di esercizio
- art. 14: produttori agricoli
- art. 15: autorizzazioni temporanee
- art. 16: normativa igienico sanitaria

### CAPO III : MERCATI E POSTEGGI

- art. 17: piano delle aree mercatali
- art. 17 bis: istituzione di nuovi mercati e posteggi isolati
- art. 18: trasferimenti dei mercati o di posteggi
- art. 19: soppressione del mercato o di posteggi
- art. 20: potenziamento dei mercati esistenti e modifica della tipologia/settore merceologico
- art. 21: ampliamento dei posteggi
- art. 22: distanze tra posteggi
- art. 23: posteggi liberi – migliorie
- art. 24: posteggi riservati ai produttori agricoli
- art. 25: posteggi temporaneamente liberi – assegnazione ai precari
- art. 25-bis: definizioni e modalità gestionali degli espositori/dimostratori
- art. 26: presenze dei titolari di posteggio
- art. 27: graduatoria di mercato
- art. 28: regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- art. 29: mercati festivi e straordinari

### CAPO IV: FIERE

- art. 30: Piano delle fiere
- art. 31: trasferimento della fiera
- art. 32: domanda di partecipazione alle fiere
- art. 33: graduatoria
- art. 34: concessione di posteggio
- art. 35: presenze dei concessionari di posteggio
- art. 36: assegnazione dei posteggi non utilizzati

### CAPO V: CONCESSIONE DEL SUOLO

- art. 37: applicabilità delle norme
- art. 38: concessioni del posteggio – durata – rinnovo



- art. 39: canone per l'occupazione del suolo
- art. 40: decadenza dalla concessione del posteggio
- art. 41: revoca della concessione del posteggio
- art. 42: caratteristiche delle strutture commerciali nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale

#### **CAPO VI: DISPOSIZIONI FINALI**

- art. 43: approvazione e modifiche del regolamento
- art. 44: sanzioni
- art. 45: disposizioni transitorie
- art. 46: abrogazione norme
- art. 47: entrata in vigore



## CAPO I

### OGGETTO E DEFINIZIONI

#### Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001 e successive modifiche (di seguito indicata come "legge regionale" e dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come "decreto legislativo") e dai primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche (DGR 20 luglio 2001, n. 1902 e successive modifiche).

#### Art. 2 – Definizioni

Ai sensi della legislazione vigente e del presente regolamento s'intendono per

- **commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o no, coperte o scoperte;
- **aree pubbliche:** le strade, le piazze, o canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area, destinata ad uso pubblico;
- **mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- **mercato a merceologia esclusiva:** un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico;
- **mercato straordinario:** mercato autorizzato in via straordinaria in qualsiasi periodo dell'anno;
- **posteggi isolati:** mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;
- **mercato minore:** mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
- **mercato maggiore:** mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
- **mercato o posteggio stagionale:** un mercato o posteggio che si svolge per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni consecutivi. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- **presenze effettive in un mercato o fiera:** il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- **presenze in un mercato o fiera:** il numero delle volte in cui un operatore precario e non si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad un'obiettivo insufficiente delle dimensioni del posteggio;
- **fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- **autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:** l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio fisso e dal Comune ove il richiedente intende avviare l'attività, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche anche in forma itinerante con validità nell'intero territorio nazionale;
- **autorizzazione temporanea:** l'atto rilasciato dal Comune a ditte individuali e non che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.71 del Decreto Legislativo 59/2010, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie per la durata di dette manifestazioni;
- **posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;



- **fronte di vendita:** ciascuno dei lati del posteggio accessibili alla clientela per la scelta o la visione della merce
- **miglioria:** la facoltà per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato e del medesimo settore o della medesima tipologia merceologica;
- **posteggio riservato:** il posteggio individuato per i produttori agricoli ai sensi della L.R. n. 7/2008 e successive modifiche;
- **settore merceologico:** quanto previsto dall'art. 71 del Decreto Legislativo n.59/2010 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- **tipologia merceologica:** la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nel piano comunale di cui all'art. 2 della Legge Regionale e per l'osservanza dei motivi imperativi di cui al D. Lgs. n.59/2010;
- **spunta:** operazione con la quale, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati ad operatori precari e non nel rispetto della relativa graduatoria;
- **operatore precario (c.d. "spuntista"):** l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- **produttori agricoli:** gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del Decreto Legislativo 18.05.2001 n. 228 e successive modifiche;
- **ordinanza del Ministero della Sanità:** l'ordinanza di detto Ministero dell'11 aprile 2002.  
**linee guida sulla sicurezza:** i contenuti della nota prot. n. 3794 del 12 marzo 2014, diramata dal Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco, per quanto concerne le indicazioni tecniche per l'installazione e la gestione dei mercati e, per quanto pertinenti, ai contenuti delle direttive in materia di safety e security.

## CAPO II

### **NORMATIVA GENERALE**

#### **Art. 3 - Esercizio dell'attività**

1. Il commercio può essere svolto su aree pubbliche in posteggi dati in concessione o su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite o cooperative secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 28 – comma 1, lettera b), del decreto legislativo, per l'attività in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo n.59/2010. L'autorizzazione con posteggio può essere limitata ad una tipologia merceologica qualora vi siano motivi imperativi di interesse generale da assicurare.
6. Nel caso di attività esercitata sul medesimo posteggio per almeno cinque giorni alla settimana, viene rilasciata un'unica autorizzazione di cui al comma 3 del presente articolo.
7. L'attività esercitata negli aeroporti, stazioni e autostrade è subordinata a permesso del relativo proprietario o gestore. In tali aree ed in quelle demaniali non rientranti nella disponibilità del Comune,



l'attività di cui al comma 3 del presente articolo è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano comunale delle aree mercatali.

#### **Art. 4 - Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche con posteggio**

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal dirigente competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati o posteggi isolati.
2. La domanda deve essere presentata con le modalità previste dal bando pubblico.
3. Il bando per l'assegnazione dei posteggi stabilisce i casi di inefficacia/nullità delle domande.
4. Il responsabile del procedimento, ricevute le istanze, ne controlla la regolarità formale e la completezza. Con separati atti viene approvata la graduatoria che assegna i posteggi e vengono rilasciate le relative autorizzazioni.

#### **Art. 5 - Svolgimento dell'attività con posteggio – prescrizioni e divieti**

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore deve dimostrare, con idonee modalità, il possesso del titolo autorizzativo originale nel momento in cui viene richiesto dai competenti organi di vigilanza.
3. In tali casi lo spostamento dei mezzi deve essere effettuato entro e non oltre le ore 7.30; in ogni caso durante le operazioni di carico e di scarico non deve essere impedito il transito ai veicoli autorizzati e deve essere evitato ogni intralcio agli altri operatori.
4. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
5. Non è consentito ad alcun operatore occupare i corridoi e gli altri spazi in comune del mercato con automezzi, merci, attrezzature o altro dalle ore 7.30 alle ore 13.30. In ogni caso non deve essere intralciato in alcun modo il transito dei veicoli autorizzati.
6. Gli operatori del mercato sono autorizzati alla vendita utilizzando il fronte prospiciente il percorso pedonale principale di fruibilità dell'area di mercato e i due laterali.
7. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette e compact disk limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.
8. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
9. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,20 metri dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. E' ammessa una sporgenza massima di 60 cm. rispetto ai banchi per la protezione della merce dall'irraggiamento solare e in caso di maltempo. In ogni caso deve essere garantita la circolazione dei veicoli autorizzati. Le merci non possono essere appese alla copertura se non all'interno del banco di vendita.
10. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
11. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio sia durante le operazioni di vendita sia a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale.
12. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
13. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
14. E' vietato danneggiare la sede stradale e gli elementi di arredo urbano.





15. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diversa da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del R.D. n. 635/1940, nonché vendere o esporre armi esplosivi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di petardi, l'accensione di fuochi, il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere.
16. Il concessionario deve rispettare le prescrizioni o condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, fissate a tutela della sicurezza e dell'incolumità dell'interesse generale, a salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico o ambientale, nel rispetto delle altre attività presenti nella zona. Le disposizioni di cui al presente articolo e dell'art. 5 bis si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti con posteggio e, per quanto applicabili e in conformità al successivo art. 8, all'attività svolta in forma itinerante.

**Art. 5 bis- Norme di decoro e sicurezza nei mercati, fiere ed altre manifestazioni con presenza di bancarelle o strutture fisse o amovibili, autocarri e autonegozi.**

1. I titolari dei posteggi nei mercati, nei posteggi isolati, nelle fiere ed altre manifestazioni con presenza di bancarelle o strutture fisse o amovibili, autocarri, negozi mobili e gli spuntisti (operatori precari) del mercato devono tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza, in ordine e garantendone la pulizia.
2. Gli operatori sono tenuti ad assicurare il decoro della propria attività, curando la pulizia e manutenzione del mezzo, delle tende, degli ombrelloni e di ogni altra attrezzatura utilizzata, evitando accatastamenti di merci ed imballaggi all'esterno dei mezzi o in aree accessibili al pubblico.
3. In caso di sostituzione delle tende prediligere tende tinta unita, colore bianco/bianco ecrù.
4. Anche le coperture dei posteggi devono rispettare le dimensioni del posteggio.
5. Fermo restando quanto previsto dalle norme sanitarie e di igiene, l'altezza minima dal suolo delle superfici occupate dalle merci o dei banchi non può essere inferiore a 50 centimetri. E' consentita l'esposizione a terra di calzature, tappeti, mobili, articoli per il giardinaggio e l'agricoltura, fiori recisi, contenuti in appositi vasi, piante, animali vivi, prodotti per l'agricoltura e la zootecnia.
6. Esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano, dove è espressamente vietato o nel caso di veicoli >35 quintali o altre situazioni autorizzazione in deroga, è fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio veicolo all'interno dello spazio dato in concessione.  
Qualora si manifesti la predetta impossibilità, il veicolo dovrà essere collocato in altro luogo, fuori dalle aree mercatali, nel rispetto delle norme che sovrintendono alla circolazione stradale.
7. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo.
8. E' ammessa la vendita di prodotti usati di particolare pregio. L'operatore ha l'obbligo di informare il consumatore con cartelli ben visibili con la scritta "MERCE USATA", di misura non inferiore a cm50x70 e di tenerli in settori separati dall'altra merce. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita devono aver subito un processo di sanificazione. A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di darne dimostrazione.
9. Ogni operatore deve essere dotato di un estintore di idonea capacità estinguente non inferiore a 34° 144B C.
10. Qualora si utilizzino impianti o attrezzature al fine di produzione di calore uso cottura e/o riscaldamento e/o altro alimentati a gas combustibile, si dovrà porre massima attenzione affinché tali impianti e/o attrezzature non siano fonte di possibili incendi e/o esplosioni o fuoriuscite accidentali di gas. A tale fine, nella realizzazione degli impianti o nell'assemblaggio di tali attrezzature, dovranno essere rispettate le norme di buona tecnica del settore del gas combustibile della serie UNI-CIG.
11. In ogni caso vanno rispettate le "indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche in presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi "prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
12. Gli operatori che intendono utilizzare le apparecchiature di cui al punto precedente devono munirsi dell'attestazione di conformità dell'impianto di rispondenza alle norme previste in



materia. Gli apparecchi alimentati da GPL devono essere assoggettati a manutenzione periodica in conformità alle istruzioni del fabbricante.

13. Gli operatori devono tenere a disposizione la predetta attestazione di conformità, nonché quelle relative alle manutenzioni effettuate, da esibire all'organo di controllo, qualora richiesta nel corso di eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento dei mercati e delle varie manifestazioni. In mancanza, l'attività non potrà essere esercitata.
14. L'uso di generatori di corrente dotati di certificazione a norma CE (con barriere antirumore o a energia solare) è consentito esclusivamente qualora il posteggio non sia dotato di fornitura elettrica.
15. Le suddette prescrizioni devono essere osservate anche dagli operatori itineranti, con divieto di esercizio nelle aree in prossimità di elementi incompatibili ai fini della sicurezza, nonché dagli operatori precari.

#### **Art. 6 - Svolgimento dell'attività presso il mercato di isola Pescheria.**

L'esercizio dell'attività di vendita presso il mercato di isola Pescheria è assoggettato alle seguenti prescrizioni:

1. l'acquisto e l'installazione degli arredi correlati al banco sono a carico delle ditte concessionarie. Tali arredi consistono nei tendaggi, nei corpi illuminanti, nell'avanbanco e nel retro banco con le relative scossoline. Le caratteristiche estetiche di detti arredi devono essere unificate alle disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale in conformità della ristrutturazione di isola pescheria.
2. A chiusura dell'attività di vendita giornaliera gli operatori devono provvedere alla pulizia generale del mercato, inclusa la piazza, utilizzando l'acqua messa a disposizione dell'Amministrazione comunale; devono altresì rimuovere le protezioni dei banchi di vendita e depositarle in luogo chiuso.
3. Al termine dell'attività lavorativa gli operatori devono provvedere al completo sollevamento della serramentistica con i frangisole collocata lungo i lati esterni delle tettoie, all'avvolgimento delle tende "a sbraccio" lungo i fronti longitudinali interni delle tettoie, allo smontaggio dei tendali ancorati alla struttura ed al suolo in corrispondenza dei quattro lati corti delle tettoie esterni terminali ed all'impaccaggio laterale della tenda tra le due campate centrali delle tettoie, fissate mediante cavi alla struttura d'acciaio, tutto ciò per assicurare la trasparenza della struttura (eventuale motorizzazione dei serramenti e la relativa manutenzione sono a carico dei concessionari);
4. L'attività di vendita e di smaltimento dei rifiuti deve essere svolta in base alle prescrizioni impartite dalle competenti autorità sanitarie.
5. Gli operatori sono obbligati a disporre di armadi adibiti a spogliatoio e di bagni privati nelle aree limitrofe alla pescheria.
6. Gli operatori devono garantire il mantenimento e il decoro delle proprie attrezzature di vendita;
7. gli operatori devono stipulare idonea polizza assicurativa per rischio di danni su attrezzature di proprietà comunale, derivanti dall'esercizio dell'attività.
8. Gli operatori devono provvedere alla pulizia almeno trimestrale della struttura, dei vetri e dei frangi sole con spese a proprio carico.
9. Sono a carico dei concessionari le spese inerenti lo svuotamento delle fosse biologiche che dovrà essere effettuato ogni qualvolta si renda necessario.
10. Eventuali oneri e spese imprevedute inerenti lo svolgimento del mercato di isola pescheria sono a carico dei concessionari che ne rispondono proporzionalmente alla superficie data in concessione.
11. Il Comune si riserva la facoltà di concedere l'area di Isola Pescheria nei giorni o negli orari in cui non viene svolta l'attività di vendita per manifestazioni e iniziative di promozione turistica, salvaguardando le attrezzature degli operatori autorizzati.
12. E' vietato l'accesso dei qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato sull'isola della Pescheria; le operazioni di carico scarico merce devono avvenire utilizzando degli appositi carrelli.
13. E' data facoltà agli operatori di installare delle telecamere per la sorveglianza delle strutture, previa autorizzazione delle autorità competenti.
14. L'assicurazione a copertura di danni della pavimentazione e della copertura sono a carico dell'Amministrazione comunale, ad eccezione dei danni provocati dagli operatori nell'esercizio dell'attività.





### **Art. 7- Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante**

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 114/1998 è rilasciata dal Dirigente competente.

Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune ove il richiedente intende avviare l'attività, tramite il SUAP, con modalità telematica.

Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento dà comunicazione al richiedente, tramite il SUAP, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.

### **Art. 8 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – prescrizioni e divieti**

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle vie e aree non interdette dal Comune indicate al punto 6 del presente articolo. Ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.
2. L'operatore deve attestare con idonee modalità il possesso del titolo autorizzatorio in originale nel momento in cui viene richiesto dai competenti organi di vigilanza.
3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra, bensì posta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
4. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
5. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, dell'attività di vendita in posteggi isolati, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o ad una fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 400, misurata dal posteggio più vicino. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni nelle quali sono rilasciate delle autorizzazioni temporanee limitate ai posteggi individuati nella deliberazione di approvazione del piano comunale delle aree mercatali o altre manifestazioni nelle quali i posteggi sono gestiti dagli organizzatori.  
Al fine dell'applicazione del divieto, si considera area interessata dalla manifestazione ogni strada riservata, anche temporaneamente, per la manifestazione, comprese eventuali aree circostanti interessate dallo stazionamento del pubblico, nonché aree adibite a parcheggio riservato alla manifestazione.
6. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle seguenti zone:
  - l'area delimitata dalla cerchia delle mura cittadine;
  - l'anello della circonvallazione esterna corrispondente a: piazzale Duca d'Aosta, viale Fratelli Bandiera, viale Jacopo Tasso, viale Nino Bixio, viale Cairoli, viale Oberdan e viale Trento Trieste;
  - il tratto di via Roma compreso tra Piazzale Duca d'Aosta e l'inizio delle mura cittadine;
  - via Alzaia, vicolo IV Novembre, via Lotto, via Da Pordenone, Via S. Ambrogio, stradella interna A, stradella interna B, stradella interna C, strada dei Roveri, Strada S. Osvaldo, via Barbano da Treviso, via Fratelli Benvenuto, Via Borin (c/o officine ex Guerretta) via dei Tappi.
7. In occasione di manifestazioni straordinarie, che esulano da quelle pianificate dalla normativa vigente e che non possono essere preventivamente programmate, il Sindaco può consentire la deroga al predetto divieto.
8. Per motivi di interesse pubblico il Sindaco può ampliare le zone di interdizione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sia in modo permanente che temporaneo.
9. Presso l'ufficio commercio su aree pubbliche è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante di cui al comma 6 del presente articolo.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante e all'operatore artigianale che esercita l'attività in forma itinerante.
11. Ogni operatore deve essere dotato di un estintore portatile di idonea capacità estinguente non inferiore a 34° 144B C.



### **Art. 9 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione**

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto a comunicazione.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'attività sia esercitata su un posteggio in area pubblica, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda o di un suo ramo comporta anche per il subentrante il diritto all'intestazione della concessione dell'area sede di posteggio per le restanti annualità di concessione.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico, è presentata un'unica comunicazione tramite SUAP. Il Comune prende atto del trasferimento della titolarità, informando gli uffici e gli enti interessati. Il rilascio della presa d'atto del subingresso nella titolarità della concessione all'occupazione di suolo pubblico, da parte dell'Ufficio competente è subordinato alle verifiche positive in ordine al pagamento del canone OSAP.
5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento nel subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).
6. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo n.59/2010 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa comunicazione di subingresso. La relativa comunicazione deve essere presentata entro sessanta giorni dall'atto di cessione o dall'atto di affidamento in gestione dell'attività, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Dirigente competente.
7. Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010, decade dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Dirigente competente.
8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010, deve presentare comunicazione, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla morte del titolare e per tale periodo ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa. Il subentrante per causa di morte decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art.71 del decreto legislativo n.59/2010 oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Dirigente competente.
9. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.
10. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo.

### **Art. 10 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione del posteggio**

1. Nei casi di trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino al termine della gestione e in ogni caso per un periodo non superiore alla validità della concessione del posteggio; alla cessazione della gestione, il titolare originario ha diritto alla reintestazione dell'autorizzazione e della concessione previa comunicazione, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non proceda alla reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti



dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Dirigente competente.

2. In caso di attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è comunicata dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora l'originario titolare non proceda alla reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Dirigente competente.

#### **Art. 11 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio**

1. In caso di violazioni di particolare gravità, il dirigente competente dispone, ai sensi dell'art.29 – comma 3 del decreto legislativo n. 114/98, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni. Tale facoltà è esercitata entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di impugnazione del provvedimento di accertamento.
2. Si considerano violazioni di particolare gravità:
  - a) il mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
  - b) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
  - c) la vendita di prodotti di settore o tipologia merceologica diverse da quelle autorizzate;
  - d) il mancato rispetto delle disposizioni inerenti l'orario di esercizio dell'attività
  - e) il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 bis del presente regolamento.
3. In caso di recidiva, cioè quando sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, il dirigente competente dispone, ai sensi dell'art. 29 – comma 3 del decreto legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni. Tale facoltà è esercitata entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di impugnazione del provvedimento di accertamento.

#### **Art. 12 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando è accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima dalla data di scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese;
  - b) per decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi complessivamente superiori a quattro mesi corrispondenti a:
    - n.17 assenze per i mercati che si svolgono 1 giorno alla settimana
    - n. 34 assenze per i mercati che si svolgono 2 giorni alla settimana
    - n. 52 assenze per i mercati che si svolgono 3 giorni alla settimana
    - n. 69 assenze per i mercati che si svolgono 4 giorni alla settimana
    - n. 87 assenze per i mercati che si svolgono 5 giorni alla settimana
    - n. 104 assenze per i mercati che si svolgono 6 giorni alla settimana
    - n.121 assenze per i mercati che si svolgono 7 giorni alla settimana
    - n. 4 assenze per i mercati che si svolgono 1 volta al mesesalvo i casi di assenza attestata in conformità a quanto previsto dall'art. 40;
  - c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo n.59/2010;
  - d) il titolare non risulta più in possesso di titolo concessorio ai sensi dell'art. 41 del presente regolamento
  - e) in presenza di pendenze del canone patrimoniale non regolarizzate entro il termine intimato al titolare o all'affittuario della concessione.
2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di trasferimento di gestione dell'azienda o di un suo ramo, il titolare originario decade dal diritto di reintestazione qualora non comunichi la reintestazione entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca.
3. Il dirigente competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato.



### **Art. 13 - Orari di esercizio**

1. La disciplina dell'orario di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche con posteggio o in forma itinerante è demandata ad ordinanza sindacale.
2. Rientra nella potestà del Comune stabilire limiti e modalità all'esercizio dell'attività commerciale correlata all'uso di un'area di proprietà pubblica. Eventuali limiti all'esercizio temporale possono essere posti in applicazione e conformemente ai principi di equità e a tutela dell'interesse generale, in ambiti territoriali nei quali sussistono ragioni o esigenze di sostenibilità ambientale e sociale, di mobilità, di viabilità, di vivibilità del territorio di riferimento e di controllo del consumo degli alcolici.

### **Art. 14 - Produttori agricoli**

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'avvio della comunicazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001 e successive modifiche. Per vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la domanda di concessione del posteggio secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. Il riconoscimento della qualifica di produttore agricolo e il mantenimento di detta qualifica sono disciplinati dalla normativa vigente in materia alla quale si rimanda.
3. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 8 ed è subordinata a preventiva comunicazione di cui al comma 1 al comune in cui ha sede l'azienda agricola.

### **Art. 15 - Autorizzazioni temporanee**

1. In occasione di manifestazioni straordinarie di cui all'art.3 comma 4 della L.R. n. 10/2001 e di manifestazioni straordinarie ricorrenti possono essere rilasciate autorizzazioni e concessioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte, individuali o società in qualsiasi forma costituite, in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010.
2. L'autorizzazione viene rilasciata nei limiti dei posteggi eventualmente individuati nella deliberazione di approvazione del piano comunale delle aree mercatali o di altra deliberazione istitutiva per l'area interessata alla manifestazione, in base ai seguenti criteri di priorità:
  - maggiore anzianità di presenza maturata nell'ambito della medesima manifestazione in edizioni antecedenti;
  - maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A;
  - ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.
4. Durante lo svolgimento delle sagre e delle fiere, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale senza la necessità di autorizzazione temporanea alla vendita.
5. Il Comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la manifestazione sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che abitualmente esercitano l'attività sul territorio comunale. Qualora detta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dagli altri partecipanti alla manifestazione.

### **Art. 16 - Normativa igienico-sanitaria**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002.
2. Si intendono integralmente richiamate le norme del Regolamento locale di igiene.



3. Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti, fermo restando quanto stabilito in merito nel presente regolamento.

### **CAPO III** **MERCATI E POSTEGGI ISOLATI**

#### **Art. 17 - Piano delle aree mercatali**

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal Consiglio comunale con la deliberazione di cui all'art. 2 della legge regionale n. 10 del 06.04.2001 di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
2. Le aree destinate a sede di mercato o posteggio isolato sono stabilite dal Consiglio comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singoli mercati o posteggi isolati indicanti:
  - a) ubicazione e denominazione;
  - b) il periodo di svolgimento;
  - c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature,
  - d) il numero complessivo dei posteggi e la loro superficie;
  - e) eventuali posteggi riservati ai produttori agricoli, con relative ubicazioni e superficie;
  - f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
  - g) estremi degli atti formali di conferma o istituzione del mercato;
  - h) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari e relativi orari.
  - i) eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale;
3. Alla scheda di ciascun mercato o posteggio isolato è allegata la planimetria indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e le circolazioni pedonale e veicolare. Il piano delle aree mercatali è consultabile sul sito del Comune di Treviso.

#### **Art. 17 bis - Istituzione di nuovi mercati e posteggi isolati**

1. Il Comune può istituire nuovi mercati o posteggi isolati in conformità alla normativa vigente. Nell'ambito del potere in capo all'Amministrazione di gestione delle aree pubbliche in quanto soggette al regime dei beni pubblici nell'istituzione, soppressione o modifica dei posteggi e dei mercati spetta al Comune determinare discrezionalmente di volta in volta quale, tra i vari usi del bene demaniale, si presenti più conforme agli interessi della collettività, tenuto conto che lo svolgimento di un'attività commerciale all'interno di un'area destinata ad uso pubblico persegue in primo luogo la finalità di offrire un servizio alla popolazione, e che pertanto l'interesse pubblico che viene prioritariamente in rilievo in sede di pianificazione comunale del settore è quello relativo alla tutela del cittadino consumatore.
2. In attesa del riconoscimento regionale, è ammesso l'esercizio sperimentale del nuovo mercato o del posteggio isolato, senza acquisizione di alcun diritto da parte degli operatori che saranno considerati partecipanti a titolo precario. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi viene formulata una graduatoria in base ai criteri individuati per la sperimentazione e fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2.

#### **Art. 18 - Trasferimenti dei mercati o di posteggi**

1. Il trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi in via definitiva è disposto con provvedimento del Consiglio comunale. In tale caso devono essere adottate le soluzioni possibili che consentano agli operatori



di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni di un posteggio simile e possibilmente avente le stesse caratteristiche commerciali e lo stesso ordine di vicinanza.

2. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale o dell'area ove sono ubicati singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato o dei singoli posteggi isolati è disposto con provvedimento di Giunta comunale in altra area, sentito il parere obbligatorio e non vincolante delle associazioni di categoria. Dette associazioni esprimono il proprio parere in forma scritta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; qualora lo stesso non pervenga nei termini stabiliti, si intende espresso favorevolmente.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei posteggi temporanei verrà concordata con gli operatori stessi tenendo conto delle caratteristiche fisiche dell'area e secondo il criterio della data storica di rilascio del titolo autorizzativo originario più remoto collegato al posteggio.

### **Art. 19 - Soppressione del mercato o di posteggi**

Il Consiglio comunale dispone, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti, in presenza del mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari per dodici mesi consecutivi o della mancata assegnazione del posteggio per assenza di richieste a seguito di bando pubblico.

La Giunta comunale dispone, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di singoli posteggi, in presenza del mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per dodici mesi o della mancata assegnazione del posteggio per assenza di richieste a seguito di bando pubblico.

### **Art. 20 - Potenziamento dei mercati esistenti e modifica della tipologia /settore merceologico**

1. L'inserimento di nuovi posteggi all'interno di mercati esistenti nel periodo di vigenza del Piano delle aree mercatali è di competenza della Giunta comunale
2. La modifica del settore o della tipologia merceologica nel periodo di vigenza del Piano delle aree mercatali è di competenza della Giunta comunale, previa acquisizione del parere obbligatorio non vincolante delle Associazioni di cui all'art. 1, comma 2 del presente regolamento.

In attesa del riconoscimento regionale, è ammesso l'esercizio sperimentale delle modifiche introdotte, senza acquisizione di alcun diritto da parte degli operatori. Analoga procedura è adottata in sede di istituzione di nuovi mercati

### **Art. 21 - Ampliamento dei posteggi**

1. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli o sostituisca l'attrezzatura di vendita e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dal dirigente competente ove sia disponibile lo spazio necessario e a condizione che sia garantita la viabilità e la pubblica sicurezza; in caso contrario il dirigente del servizio competente dispone, ove possibile, il trasferimento o il mancato accoglimento dell'istanza in caso di impossibilità del trasferimento.
2. L'ampliamento di posteggi per motivi legati all'adeguamento alle norme igienico sanitarie di costruzioni stabili, di negozi mobili e di banchi temporanei che svolgono attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche è concesso dal dirigente competente alle seguenti condizioni:
  - che le modifiche richieste siano indotte solo da motivi legati agli adeguamenti igienico sanitari previsti dalla vigente normativa in materia;
  - che sia garantita la viabilità e la pubblica sicurezza.





### **Art. 22 - Distanze tra posteggi**

Le distanze tra i posteggi fissate dal piano di cui all'art. 2 lettera a) della legge regionale n. 10/2001, qualora se ne ravvisi la necessità, sono rideterminate con provvedimento dirigenziale, previa acquisizione del parere favorevole dell'Assessore di reparto.

### **Art. 23 - Posteggi liberi – Migliorie**

Il dirigente competente, prima dell'avvio delle procedure di assegnazione dei posteggi liberi, provvede, su richiesta degli interessati, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando uno dei posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica.

La procedura di assegnazione per migliororia prevede che il dirigente, mediante pubblicazione di idoneo avviso, dia comunicazione della disponibilità dei posteggi resisi liberi, fissando termini e modalità di presentazione delle domande di migliororia. La mancata comunicazione nei termini sarà intesa quale rinuncia dell'operatore a modificare la propria posizione.

In caso di più richieste per uno stesso posteggio, in sede di pubblicazione dell'avviso vengono determinati i criteri di priorità. Non si procede ad attivare la procedura di migliororia nel caso in cui si presentino sopraggiunte esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

Gli operatori titolari di posteggi nei mercati possono effettuare lo scambio dei rispettivi posteggi, senza modificarne le dimensioni originarie, previa comunicazione SUAP. Per i posteggi con settore o merceologia vincolata non è ammesso lo scambio di posteggio se non tra operatori che rispettano il settore o la merceologia vincolata.

### **Art. 24 - Posteggi riservati ai produttori agricoli**

Ai produttori agricoli sono riservati appositi posteggi, come indicati nel Piano delle aree mercatali.

Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza con le medesime modalità previste per l'assegnazione dei posteggi agli operatori commerciali.

I posteggi riservati ai produttori agricoli e quelli loro concessi, se non sono temporaneamente utilizzati dagli stessi, sono assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In assenza di altri produttori agricoli i posteggi riservati possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. In assenza di assegnazione in via definitiva di posteggio esclusivo, lo stesso verrà temporaneamente assegnato ad altri operatori su area pubblica fino a nuova assegnazione in capo ad un produttore agricolo. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 25.

Qualora i posteggi riservati agli imprenditori agricoli rimangano disponibili per più di dodici mesi consecutivi, la riserva può essere ridefinita in funzione del numero di richieste di assegnazione pervenute, relative ad operatori commerciali del settore alimentare.

In relazione alle eventuali stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno.

Per quanto concerne le modalità di svolgimento dell'attività di vendita del produttore agricolo si rimanda a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

### **Art. 25 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari**

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici e specifiche tipologie merceologiche se previste.



In caso di assenza di operatori precari dello specifico settore/tipologia merceologica il posteggio può essere assegnato ad operatori precari in graduatoria per altro settore/tipologia merceologica, purché siano rispettate le norme igienico sanitarie e le linee guida di sicurezza.

Le graduatorie sono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
- b) maggiore anzianità d'iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, è fatta salva la data d'iscrizione più favorevole.

La spunta è effettuata, giornalmente, da personale incaricato a decorrere dai cinque minuti successivi all'orario di inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari che siano presenti presso il mercato entro il termine massimo di 35 minuti da detto orario. L'assegnazione dei posteggi è effettuata in seguito a chiamata dei nominativi elencati nell'apposita graduatoria degli spuntisti. Qualora l'operatore precario si presenti successivamente alla chiamata corrispondente al proprio nominativo, partecipa comunque all'operazione di spunta come ultimo degli aventi diritto. Non è ammessa la richiesta di partecipazione al mercato una volta terminate le operazioni di assegnazione dei posteggi.

Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare al personale incaricato, apposita comunicazione su modello predisposto dall'ufficio commercio su aree pubbliche, dichiarando di essere in regola con i pagamenti contributivi, come attestato da certificato in corso di validità emesso dall'ente previdenziale e di non avere pendenze con il Comune di Treviso. In mancanza, o in caso di verifiche negative sulla regolarità contributiva o su pendenze con il Comune di Treviso, all'operatore precario non potrà essere assegnato alcun posteggio.

Il Comune provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta autorizzazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ad effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome che per conto altrui.

Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale.

Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con la relativa concessione di posteggio decennale, salvi sempre i diritti quesiti al momento dell'entrata in vigore dalla legge regionale n. 10/2001. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.

Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto. La mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.

Il posteggio non può essere assegnato all'operatore precario qualora sullo stesso si trovino un box, chiosco, un locale o, in ogni modo, strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

All'operatore precario che rifiuti il posteggio che gli viene assegnato, salvo il caso in cui il posteggio stesso abbia misure insufficienti per contenere la sua attrezzatura di vendita, non viene riconosciuta la presenza al mercato stesso.

Agli operatori precari presenti per la spunta, nel caso in cui vi siano i presupposti previsti dall'articolo 26 comma 3 del presente regolamento, viene comunque riconosciuta la presenza.

#### **Art. 25 bis - Definizioni e modalità gestionali degli espositori/dimostratori.**

1. Sono espositori le società già in possesso di regolare autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che intendono vendere prodotti previa dimostrazione ed illustrazione pratica delle loro caratteristiche.
2. Sono dimostratori le società in possesso di regolare iscrizione presso il registro imprese della CCIAA, che intendono illustrare le caratteristiche di un proprio prodotto, fabbricato o commercializzato, senza svolgere alcuna attività di vendita sul posto.
3. E' ammessa la dimostrazione e/o illustrazione di una sola tipologia di attrezzi, o di strumenti, o di prodotti comunque idonei all'illustrazione sul posto (a titolo esemplificativo: solo coltelli, solo trita verdure, solo pannelli solari, ecc.).



4. I posteggi destinati a detta attività sono individuati nel piano delle aree mercatali e sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai dimostratori/espositori che abbiano preventivamente presentato la domanda di partecipazione.
5. Ogni espositore/dimostratore può partecipare a non più di due mercati nell'arco di un mese, e non consecutivamente.
6. I dimostratori/espositori hanno priorità di assegnazione di tali spazi rispetto ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie degli spuntisti. In caso di mancato utilizzo di detti posteggi da parte di dimostratori/espositori, tali spazi vengono assegnati agli operatori su aree pubbliche inserite nelle graduatorie degli spuntisti con le modalità previste dal presente regolamento.

#### **Art. 26 - Presenze dei titolari di posteggio**

1. Gli operatori assegnatari di posteggio sono tenuti ad essere presenti presso il posteggio che hanno in concessione entro l'orario massimo consentito per l'accesso al mercato, altrimenti sono considerati assenti.
2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori o degli addetti presso il loro posteggio per tutta la durata del mercato. In caso contrario sono considerati assenti a tutti gli effetti, salvi i casi di forza maggiore che devono essere comunicati agli incaricati della gestione del mercato, entro il giorno seguente l'assenza.
3. Gli operatori che non hanno partecipato al mercato non sono considerati assenti qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato sia occupato da operatori che abbiano iniziato l'attività di vendita, con posa dei banchi inferiore al 60% dei posti previsti. I titolari di posteggio che accedono all'area mercatale oltre l'orario consentito, perdono provvisoriamente il diritto di posare per la giornata in corso, nell'area oggetto del diritto di concessione. Se sopraggiunti nel termine utile alla spunta dei precari, partecipano all'assegnazione dei posteggi liberi secondo la graduatoria degli stessi.
4. Qualora il mercato ricada in giorno festivo la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.
5. Gli atti di rilevazione delle assenze sono pubblici e consultabili presso l'ufficio Annonaria della Polizia Locale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

#### **Art. 27 - Graduatoria di mercato**

1. Per ogni mercato, in caso di trasferimento, è stilata una graduatoria degli operatori titolari di posteggio secondo i seguenti criteri di priorità:
  - a) data storica di rilascio del titolo autorizzativo originario più remoto collegato al posteggio e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore stesso;
  - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, è fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

#### **Art. 28 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti, anche nel rispetto di eventuali prescrizioni ai fini dell'incolumità e della sicurezza (safety e security).

#### **Art. 29 - Mercati festivi e straordinari**

1. I giorni di svolgimento dei mercati che cadono in giornate festive sono svolti regolarmente, con l'eccezione del 25 dicembre, nel cui caso non vengono effettuati.
2. L'effettuazione di mercati straordinari è disposta su proposta presentata, per iscritto, con la sottoscrizione per espressa adesione di almeno il 50% degli operatori titolari di posteggio del mercato interessato.



3. Gli operatori aderenti alla proposta di effettuazione di un mercato straordinario, qualora poi non vi partecipino, fatte salve cause di forza maggiore documentabili, sono sanzionati ai sensi dell'articolo 44 comma 2 del presente Regolamento.
4. Le modalità gestionali del mercato straordinario competono alla Giunta comunale.

#### **CAPO IV**

#### **FIERE**

#### **Art. 30 - Piano delle fiere**

1. Le fiere che si svolgono nel territorio comunale e le relative aree sono individuate dal consiglio comunale con la deliberazione di cui all'art. 2 della legge regionale, approvando apposite schede distinte per singola fiera indicanti:
  - a) ubicazione e denominazione;
  - b) il periodo di svolgimento;
  - c) orari relativi all'inizio ed alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
  - d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
  - e) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
  - f) estremi degli atti formali di conferma o istituzione della fiera;
  - g) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori non titolari di posteggio e relativi orari;
  - h) le eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
2. Alla scheda di ciascuna fiera è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e la circolazione pedonale e veicolare. La planimetria è consultabile sul sito del Comune di Treviso.
3. La gestione delle fiere può essere affidata alle Associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche che ne facciano richiesta, previa apposita convenzione.
4. Le modalità gestionali della fiera competono alla Giunta comunale.

#### **Art. 31 - Trasferimento della fiera**

1. Il trasferimento definitivo della fiera è deliberato dal Consiglio Comunale.
2. In caso di trasferimento di tutta la fiera o parte della stessa devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
3. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area ove è ubicata la fiera per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il trasferimento temporaneo della fiera o parte di essa è disposto con provvedimento di Giunta comunale, sentite le associazioni di categoria secondo le modalità stabilite all'art.18 comma 2 , in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria, in base al criterio della data storica di rilascio del titolo autorizzativo originario più remoto collegato al posteggio della fiera.

#### **Art. 32 - Domanda di partecipazione alle fiere**

Le domande di partecipazione sono presentate allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune con modalità telematica, salvo i casi in cui è espressamente consentita una diversa modalità di presentazione, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, a pena di esclusione dalla graduatoria della fiera.

Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il dirigente competente chiede la regolarizzazione entro dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del dirigente, le domande sono irricevibili/inammissibili.



In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della comunicazione di voltura presentata al Comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.

### **Art. 33 – Graduatoria**

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata con determinazione dirigenziale del servizio competente, è pubblicata sul sito del Comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera. La pubblicazione nel sito della graduatoria vale come notifica della stessa a tutti i richiedenti.

Ai fini dell'assegnazione dei posteggi viene formulata una graduatoria in osservanza dei criteri previsti art.25 comma 2.

Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera. In caso di subingresso o conversione, la maggiore anzianità dell'autorizzazione è riferita al precedente titolo autorizzatorio con il quale la ditta partecipava alla fiera.

### **Art. 34 - Concessione di posteggio**

1. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha validità limitatamente al giorno o ai giorni di svolgimento delle stesse.
2. La concessione è rilasciata agli aventi diritto in base alla graduatoria della fiera, confermando, per quanto possibile, il posteggio occupato nell'ultima edizione, fatte salve eventuali migliorie in presenza di posteggi liberi.
3. Qualora si rendano disponibili dei posteggi, per revoca, decadenza o rinuncia, è rilasciata la concessione di posteggio agli operatori non titolari di posteggio aventi diritto in base alla graduatoria della fiera.
4. Qualora si rendano disponibili dei posteggi per le motivazioni di cui al comma precedente e la graduatoria della fiera sia esaurita la concessione verrà rilasciata agli operatori che abbiano fatto domanda, con le modalità di cui all'art. 32.
5. Prima di procedere al rilascio della concessione di cui al comma 3, sono concesse, tenendo conto della graduatoria della fiera, migliorie ai titolari di posteggio che abbiano fatto pervenire richiesta almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità di posteggi.
6. L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare e gravidanza, comporta la decadenza della concessione di posteggio.
7. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda, allegando copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al Comune competente. Al subentrante è quindi rilasciata la concessione avente la medesima scadenza di quella del cedente.

### **Art. 35 - Presenze dei concessionari di posteggio**

1. L'operatore assegnatario di posteggio deve comunicare la partecipazione alla fiera entro 20 giorni prima dell'inizio della stessa.
2. L'operatore è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascuna fiera; altrimenti è considerato assente ed il posteggio è assegnato agli operatori non concessionari di posteggio.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori o degli addetti presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
4. Durante lo svolgimento della fiera non sono ammesse migliorie.



### **Art. 36 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati**

1. I posteggi che non risultino occupati entro l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita, sono assegnati, nel rispetto dell'ordine della graduatoria della fiera, dal personale incaricato entro il termine massimo di 30 minuti dal predetto orario. agli operatori non concessionari di posteggio che siano presenti presso la fiera
2. Non sono ammessi alla fiera operatori precari non inseriti nella graduatoria della fiera stessa.

## **Capo V**

### **CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO**

#### **Art. 37 - Applicabilità delle norme**

1. Le norme del presente capo si applicano agli operatori commerciali, produttori agricoli o operatori artigianali titolari della concessione di posteggio nei mercati, posteggi isolati e fiere.

#### **Art. 38 - Concessioni del posteggio – Durata – Rinnovo** *[ABROGATO]*

#### **Art. 39 - Canone per l'occupazione del suolo**

1. Il canone per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio sarà riconsegnato nella piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
3. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base del Regolamento di cui al comma 1.
4. L'esercizio dell'attività su aree pubbliche è assoggettato altresì al pagamento della tariffa asporto rifiuti con le modalità previste dalle vigenti disposizioni regolamentari.

#### **Art. 40 - Decadenza dalla concessione del posteggio**

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non è utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi anche non continuativi, o superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia o gravidanza. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal termine della malattia, in caso di assenza per malattia, o dall'inizio dell'assenza negli altri casi.
2. Sono considerate assenze per gravidanza e maternità tutte quelle effettuate ai sensi del D. Lgs n. 151 del 26 marzo 2001 e successive modifiche fatte dalla titolare di posteggio.
3. Le assenze di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione.
4. Qualora il titolare della concessione sia una società di persone si considera assenza giustificata quella inerente i rappresentanti legali che si trovino contestualmente nei casi di cui al comma 1.
5. Qualora l'operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più mercati, può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente in tutti i predetti posteggi.
6. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, il dirigente competente comunica l'avvio del procedimento di decadenza della concessione, contestualmente all'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 12.

#### **Art. 41 - Revoca della concessione del posteggio**

1. Il Comune revoca la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse.





2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicando l'esistenza di posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, non può avere una superficie inferiore a quella originaria e deve essere il più possibile simile a quello revocato.
4. La revoca, debitamente motivata, è disposta dal dirigente competente.
5. Il Comune revoca inoltre la concessione del posteggio per violazione del regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, relativamente al pagamento del canone di occupazione.
6. In tal caso si procede alla revoca qualora l'operatore non adempia all'obbligo del pagamento del canone di occupazione per importo pari ad un canone annuale nel caso di concessioni decennali.
7. Nell'ipotesi di cui al primo comma il concessionario non ha diritto all'assegnazione di altro posteggio qualora il medesimo è inadempiente all'obbligo del pagamento del canone annuale.
8. Nel caso in cui a non effettuare il pagamento dei canoni di occupazione di suolo pubblico sia un operatore precario nei mercati, gli viene vietato, fino al pagamento completo dei canoni arretrati, la partecipazione alle spunte nel territorio comunale.

#### **Art. 42 - Caratteristiche delle strutture commerciali nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.**

1. Le attrezzature per l'esercizio dell'attività di commercio, costituite da chioschi o da attrezzature permanenti ad elevato impatto visivo, con posteggio annuale o stagionale con una periodicità pari o superiore a sei mesi e ubicate in centro storico e prima fascia esterna alla cinta muraria (50 metri) o in altra zona assoggettata a vincoli architettonici e/o ambientali o con caratteristiche peculiari, devono essere conformi alle disposizioni previste dal regolamento edilizio e concordate con i titolari delle concessioni.
2. Nel caso di mancato adeguamento delle strutture adibite al commercio su area pubblica nel termine di cui al regolamento edilizio, si procede alla revoca della concessione e dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

### **Capo VI DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 43 - Approvazione e modifiche del regolamento**

1. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale con l'espressione di un parere scritto obbligatorio e non vincolante.
2. In sede di modifica del presente regolamento il parere succitato deve pervenire al Comune entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora detto parere non pervenga nei termini stabiliti, lo stesso si intende espresso favorevolmente.

#### **Art. 44 – Sanzioni**

1. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dall'articolo 5, commi 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, dall'articolo 8, commi 1,5 e 6, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 516 ad EURO 3.098, di cui all'art. 29, comma 2 del decreto legislativo n. 114/1998.
2. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali e regionali, è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di EURO 50 ad un massimo di EURO 500, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.
3. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di



posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del regolamento di polizia urbana e del regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

4. Nell'ipotesi in cui si proceda alla confisca della merce ai sensi dell'art. 29 comma 1 del decreto legislativo, detta merce è distrutta; in casi particolari ove l'oggetto della confisca non contenga marchi simili che inducano ad identificarli con prodotti dal marchio registrato e, ove previsto dalla vigente normativa, abbiano il marchio di conformità alle norme CE, il dirigente competente provvederà a devolvere detta merce ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) aventi finalità assistenziali.

#### **Art. 45 - Disposizioni transitorie**

1. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

#### **Art. 46 - Abrogazione norme**

Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento sono abrogate.

#### **Art. 47 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo pretorio, in base al combinato disposto degli articoli 124 TUEL 267/2000 e 10 disposizioni preliminari al codice civile.

#### **NOTE:**

Settore / Servizio responsabile: Settore Urbanistica Sportello unico Verde Urbano / Servizio Attività produttive

Approvazione / Ultima modifica: Deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 27.01.2021

Contenuto ultima modifica: Modifiche varie